



# COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI

PROVINCIA DI VICENZA

Centralino 0444-866030

Fax. 0444-866038

C.F. e Partita I.V.A. 00543310247

Via Roma n°7

campigliadeiberici.vi@cert.it-veneto.net

## CONVENZIONE PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA E DEI RIFIUTI URBANI E LA RIDUZIONE DELLA TASSA DI GESTIONE RIFIUTI

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, presso la sede Municipale, tra il Comune di Campiglia dei Berici, successivamente denominato "Comune", Codice Fiscale 00543310247, rappresentato dal funzionario incaricato \_\_\_\_\_, ed il Sig. \_\_\_\_\_, successivamente denominato "Utente", nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, Codice Fiscale n° \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_, titolare della posizione n° \_\_\_\_\_ relativa alla Tassa Rifiuti Solidi Urbani ed in qualità di occupante l'edificio ad uso \_\_\_\_\_, catastalmente censito alla Sezione Unica - Foglio \_\_\_\_\_ - Mappale n° \_\_\_\_\_ - Sub n. \_\_\_\_\_, sito a Campiglia dei Berici in Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_,

### PREMESSO

- che il Regolamento comunale per la disciplina del servizio di raccolta dei rifiuti, approvato con deliberazione consiliare n° 49 in data 22/12/1999, all'art. 14 obbliga ad effettuare la pratica del compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti urbani da parte dei soggetti che non beneficiano del servizio di raccolta "porta-a-porta" della frazione umida dei R.S.U. e che per tale pratica si rende necessario sottoscrivere apposita convenzione con il Comune;
- che la pratica del compostaggio domestico dovrà avvenire utilizzando strutture o contenitori che, accelerando il processo naturale, evitino lo sviluppo di cattivi odori;
- che il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti prevede una riduzione della parte variabile del tributo per i soggetti che smaltiscono la frazione umida con la pratica del compostaggio nelle zone del territorio comunale non servite dalla raccolta "porta-a-porta" della frazione umida;
- che il Comune valorizza dunque la pratica del compostaggio, purché correttamente effettuata, in quanto il compostaggio domestico comporta una diminuzione dei quantitativi di rifiuti da smaltire, con conseguente beneficio in termini di riduzione delle spese di gestione;
- che con deliberazione consiliare n° 19 del 25/03/2009 è stato approvato lo schema della presente convenzione, prevista dall'art. 14 del Regolamento comunale per la disciplina del servizio di gestione, raccolta e smaltimento RR.SS.UU.;

### TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

**Art. 1** - L'Utente si impegna a trattare in proprio, a mezzo compostaggio domestico, la frazione umida dei rifiuti urbani (resti dell'attività di preparazione dei pasti e pietanze non consumate, scarti vegetali in genere, ossa sminuzzate, cenere, tovaglioli e fazzoletti di carta, ecc.) con espressa esclusione di materiali costituenti la frazione secca riciclabile e non riciclabile dei rifiuti urbani (contenitori ed imballaggi in metallo, vetro, polistirolo o plastica, ed in genere tutti i materiali non biodegradabili), secondo le istruzioni fornite dal Comune.



# COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI

PROVINCIA DI VICENZA

Centralino 0444-866030

Fax. 0444-866038

C.F. e Partita I.V.A. 00543310247

Via Roma n°7

campigliadeiberici.vi@cert.it-veneto.net

**Art.2** - Il compostaggio avverrà a mezzo di (barrare modo prescelto):

- CUMULO
- SILO/CASSA
- BUCA
- COMPOSTER

- per cumulo è da intendersi l'accumulo ordinato dei materiali organici secondo forme e metodi approvati dal Comune;
- per silo/cassa è da intendersi un contenitore realizzato in rete metallica o con tavole e altri elementi di legno, secondo forme e metodi approvati dal Comune;
- per buca è da intendersi l'accumulo dei materiali organici in apposita buca (impermeabilizzata o meno) secondo forme e metodi approvati dal Comune;
- per composte è da intendersi un contenitore prefabbricato destinato specificatamente al compostaggio domestico;

tali contenitori o strutture devono essere realizzati in modo conforme alle indicazioni del Comune, dimensionati in rapporto alla quantità di materiali organici prodotti, gestiti in modo appropriato (secondo i criteri predisposti dal Comune) e posizionati in modo da non arrecare fastidio al vicinato.

**Art. 3** - L'Utente si impegna ad utilizzare in loco, sull'area di pertinenza dell'immobile, il materiale prodotto nella struttura di compostaggio.

**Art. 4** - Il Comune provvede d'ufficio ad applicare la riduzione della tassa sui rifiuti prevista dal vigente regolamento comunale e stabilita annualmente con delibera di Consiglio Comunale.

**Art. 5** - L'Utente accetta di sottoporsi agli accertamenti, controlli e quant'altro necessario per la verifica del rispetto della presente convenzione.

**Art. 6** - L'effettuazione in modo improprio del compostaggio domestico o, comunque, difforme dalle modalità e/o condizioni previste nella presente convenzione o successivamente impartite dal Comune, comporta l'applicazione delle sanzioni previste per legge e/o regolamento oltre che la segnalazione alle altre autorità competenti da parte dell'ufficio. Le contestazioni emerse da accertamenti e controlli verranno notificate mediante consegna di copia del verbale all'Utente, il quale potrà, nei 15 giorni successivi alla notifica, ricorrere contro la contestazione presentando le proprie motivazioni scritte al Comune. In caso di mancato ricorso la sanzione verrà automaticamente comminata.

**Art. 7** - Per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le norme previste dal vigente regolamento per la gestione dei rifiuti e dal vigente regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti, oltre che dalle altre norme di regolamento e legge previste in materia.

**Art. 8** - La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto,

Campiglia dei Berici , il \_\_\_\_\_

Il Comune di Campiglia dei Berici

L'Utente

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_